

FORMAZIONE

Collaborazione tra DL e organismi paritetici per la formazione dei lavoratori



QUESITO

Può un Ente di formazione (accreditato presso la Regione e regolarmente autorizzato dalla stessa ad erogare corsi di formazione per i vari operatori di sicurezza sul lavoro) rilasciare attestati idonei con tutti i requisiti dettati dalla normativa vigente senza avvalersi della collaborazione con un Ente Bilaterale?

RISPOSTA

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in **collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti** nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

L'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 ha aggiunto e precisato che, nel caso ci fosse un riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, occorre tener conto delle relative indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, ove la richiesta non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Con l'accordo raggiunto il 25/07/2012 in seno alla conferenza Stato-Regioni:

“Si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il “testo unico” attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo. Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di ‘organismo paritetico’ dettata all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di “supporto” alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l'articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il

sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello.

Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo, senza che – in tal caso – si applichi la previsione di cui all'articolo 37, comma 12, del 'testo unico', potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale”.

Con riferimento poi alla valenza della risposta fornita dall'organismo paritetico al datore di lavoro che ha fatto richiesta di collaborazione, l'Accordo del 25/7/2012 è pervenuto alla conclusione che:

“Della risposta dell'organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l'organismo paritetico, qualora la risposta di quest'ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l'organismo della attività di formazione, né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell'attività formativa”.

Per quanto sopra detto **l'ente di formazione**, che tra l'altro è stato autorizzato con apposita delibera regionale a svolgere corsi indirizzati ai vari operatori di sicurezza, **si può limitare a portare a conoscenza l'organismo paritetico settoriale e territoriale**, ove esistente, **della propria volontà di svolgere una attività formativa ed a seguire comunque le precise procedure indicate dai citati Accordi stipulati nell'ambito della Conferenza Stato Regioni.**

Con riferimento, infine, **al rilascio degli attestati lo stesso ente potrà farlo direttamente seguendo tutte le indicazioni riportate nel punto 7 dell'Accordo del 21/12/2011.**